

STATUTO

**ANDROMEDA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ENTE DEL TERZO SETTORE
(E.T.S.)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SURBO LE VIA GIULIO PASTORE
127

Numero REA: LE - 353697

Codice fiscale: 05257500750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al
N. 20426 di Racc.

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE

"ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale

Ente del terzo Settore (E.T.S.)"

(ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017)

Titolo primo

Costituzione - sede- durata

Art. 1

Denominazione, sede, durata e norme applicabili

E' costituita con sede nel Comune di Surbo, la società coope-
rativa sociale sotto la denominazione: **"ANDROMEDA Società Coo-
perativa Sociale - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)"** a norma
della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche. e D.Lgs.
112/2017.

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà esse-
re prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il dirit-
to di recesso dei soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI
del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-
sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-
perative, le disposizioni del Decreto 112/2017 nel rispetto

della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, comma 4, d.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore - di diritto (art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017).

Titolo secondo

Scopo - Oggetto Sociale

Art. 2

Scopo e oggetto Sociale

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi inerenti attività sociali, socio-sanitarie e/o socio assistenziali e/o socio-educative, formative, educative e culturali, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni socio-sanitari delle persone disabili, anziane e svantaggiate in genere nonché delle loro famiglie;

b) l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in ge-

	nere e dei membri delle loro famiglie.
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarie-
	tà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagia-
	te, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,
	dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e
	formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambi-
	ni, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il
	profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre
	e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emargina-
	zione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi
	sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle
	categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni con-
	nesse all'età o alla condizione personale, familiare o socia-
	le, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro
	possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.
	In relazione a ciò la cooperativa può promuovere, organizzare
	e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o
	per conto terzi:
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1
	e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modifi-
	cazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla leg-
	ge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di
	cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifica-
	zioni;
	- strutture diurne per persone affette da demenze senili;

	- l'attività di assistenza sociale, infermieristica e sanita-	
	ria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri	
	di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	- servizi di trasporto di malati, anziani, dializzati, disabi-	
	li e simili;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane e disabili, au-	
	tosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	sanitarie e socio sanitarie per anziani e disabili;	
	- centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri resi-	
	denziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto	
	intervento, rivolti a anziani, disabili e svantaggiati in ge-	
	nere; nonché laboratori ed attività espressive artigianali,	
	attività terapeutiche, interventi individuali, servizi atti	
	ad inserire le persone svantaggiate nel contesto sociale al	
	fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia	
	per conto di enti pubblici, Stato, Regioni, Provincie e Comu-	
	ni, sia in forma integrale che parziale;	
	- l'erogazione di servizi e centri di riabilitazione sanita-	
	ria e non;	
	- l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comuni-	
	tà locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevo-	
	li e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno del-	

	le istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e
	affermazione dei loro diritti,
	- centri di soggiorno, di ricreazione, animazione, socializza-
	zione per soggetti generalmente emarginati o marginalizzati e
	più in generale per soggetti svantaggiati;
	- soggiorni di vacanza per disabili, per la popolazione seni-
	le, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti
	svantaggiati in genere;
	- servizi di mensa preparazione e distribuzione dei pasti nel-
	lo svolgimento delle attività dell'oggetto sociale, nonché
	circoli ricreativi, di ristorazione e bar;
	- confezionamento e distribuzione di pacchi di derrate alimen-
	tari per le persone indigenti anche attraverso la collabora-
	zione con associazioni, fondazioni e altre cooperative;
	- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di
	animali come per esempio fattorie didattiche, canili, ecc.;
	- la promozione e la gestione di scuole private, anche parifi-
	cate, nonché di istituti di formazione;
	- organizzazione di corsi, seminari, workshop, stage per le
	diverse specializzazioni: Musicoterapia, musica, musicologia,
	arti terapie, danza movimento terapia e teatro terapia, psico-
	motricità con eventuale richiesta di accreditamento E.C.M. (e-
	ducazione continua in medicina).
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale
	a scopo plurimo, di tipo A/B: l'attività di gestione dei ser-

vizi socio - sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto i destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima.

Saranno infatti i soggetti socialmente svantaggiati i destinatari dell'attività sociale ed educativa (attività di tipo A, legge 381/91) e saranno alcuni di questi a completare l'inserimento sociale tramite il lavoro gestito dalla cooperativa (attività di tipo B, legge 381/91). La connessione tra le due attività consisterà anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizi socio - sanitari ed educativi.

Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conse-

guentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e di inserimento lavorativo orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale, ad anziani, a minori e giovani.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali. La cooperativa può operare anche con i terzi.

	La cooperativa può inoltre:	
	- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrat-	
	tuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali,	
	se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate	
	al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;	
	- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da so-	
	ci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento del-	
	l'oggetto sociale;	
	- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobi-	
	liari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento de-	
	gli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando	
	delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;	
	- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di pre-	
	videnza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da es-	
	si esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta	
	del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.	

10 di 45

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperati-	
	va, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attivi-	
	tà sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è Limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:	
	a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma del-	

l'art. 4 della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifi-
che ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa
vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, deno-
minati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazio-
ni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione
dei fondi di cui all'articolo precedente, terz'ultimo comma.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci
in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-
te.
In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche o affini.

Art. 4

Ammissione e obblighi

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta
al Consiglio di Amministrazione, specificando:
a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) l'attività svolta, la condizione professionale, le specifi-
che competenze possedute e le caratteristiche, eventualmente
documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'artico-
lo precedente;
d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sot-
toscrivere rispettosa dei termini di legge;
e) l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deli-
berazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

g) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza, con indicazione della ragione sociale o denominazione sociale, forma giuridica e sede legale.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non libera la quota sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Le quote dovranno essere liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sottoscritti dal socio durante l'esistenza della società.

Art. 5

	Categoria speciale di soci	
	Il CdA può inserire il nuovo socio in una categoria speciale,	
	in ragione:	
	a) della sua formazione professionale;	
	b) del suo inserimento nell'impresa;	
	il tutto per un periodo di tempo limitato, prima di diventare	
	socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente	
	detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dal-	
	lo Statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale	
	non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in	
	tale categoria non possono superare un terzo del numero tota-	
	le dei soci cooperatori.	
	Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di es-	
	sere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppu-	
	re possono risolvere il rapporto associativo.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	

	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-
	sce:
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale;
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-
	setto produttivo della cooperativa;
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-
	to dell'ammissione.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal-
	l'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-
	to nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta co-
	munque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del
	capitale sociale.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-
	tivo al momento dell'ammissione.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non

godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 7 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi della formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento, fissato al momento della sua ammissione, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 7 e segg.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli ab-

bia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 6

Perdita della qualità

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 7

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 8

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti

	per l'ammissione;	
	b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni di legge;	
	d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	

	to;
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
	k) che non rispetti tutti gli obblighi imposti dalla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e tutto quant'altro previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ivi incluso l'obbligo dell'uso degli strumenti ed indumenti di prevenzione e protezione personale durante le ore di lavoro;
	l) che alla data di presentazione della domanda per ottenere agevolazioni, ai sensi del D. Lgs. 185/2000, detenga quote in altre società beneficiarie delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 185/2000.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.
	Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 9

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 10

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-

23 di 45

dell'art. 9.

Art. 11

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 8, lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo quarto

Art. 12

Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille/00).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di

	Euro 1.000,00 (mille/00).	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria,	
	le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire la quota deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di sottoscrizione dei soci coope-	
	ratori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso d remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	

	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo al riguardo.	
	Art. 13	
	Recesso dei soci sovventori	

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-
to dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma
del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Titolo quinto

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 14

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-
re ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-
ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci
deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente art. 4;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione così come indicato all'art. 38 del presente statuto.

Art. 15

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 4, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 16

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto

	previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attivi-
	tà della cooperativa anche nei risvolti sociali, con partico-
	lare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone
	a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della co-
	munità locale.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-
	cietà, art.2364 ultimo comma, segnalate dall'Organo ammini-
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-
	sta, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore
	al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge
	31.01.92 n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.17	
	Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio può appostare somme al conto economico a titolo di ri-	
	storno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	

fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo sesto

Organi sociali

Art. 18

Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) organo di controllo nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea.

Art. 19

Decisioni dell'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale e nomina del revisore contabile o della società di revisione incaricata del controllo contabile;

d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello	
adottato a norma della legge n.142/01;	
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
modificazione dei diritti dei soci;	
g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e	
le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla leg-	
ge n.142/01.	
Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione	
assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altro-	
ve, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno	
una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
cizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze	
lo richiedano.	
Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualevolta	
il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla socie-	
tà, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette al-	
la sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un	
numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spet-	
tanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea,	
oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione	
degli oggetti da trattare.	
In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata	

senza ritardo.

Art. 20

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera raccomandata a.r. o pec, spedita ai soci, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea siano presenti o informati della riunione e nessun si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21

Validità dell'Assemblea

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei so-

	ci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 22	
	Deliberazioni dell'Assemblea	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.	
	E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasfor-	
	mare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi	
	delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquida-	
	zione.	
	Art. 23	
	Votazioni	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la quota sottoscritta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regola-	
	mento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni	
	caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e	
	non possono comunque superare il numero di cinque per ogni so-	
	cio sovventore.	
	Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi	
	rappresentare nelle Assemblee da altro socio avente diritto	
	al voto, appartenente alla stessa categoria di socio coopera-	

tore o sovventore, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

Art. 24

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.

Art. 25

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a più Consiglieri, e-

letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I singoli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato rieletto.

Se non vi ha provveduto l'Assemblea, l'organo amministrativo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo (es. lettera, fax o PEC) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dal-

l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 29

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 30

Rappresentanza della società

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31

Organo di Controllo

Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, o qualora lo ritengano comunque opportuno, i soci nominano un Organo di controllo, Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) e/o revisore legale.

Titolo Settimo

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dei rapporti societari sarà competente il Foro del luogo in cui ha sede la società, salvo che la legge non prescriva di-

	versamente	
	Titolo Ottavo	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 36	
	Scioglimento della società	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguen-	
	te ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Titolo nono Disposizioni generali e finali	
	Art. 37	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivi-	
	tà mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere	

	stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se	
	nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecni-	
	co-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il tratta-	
	mento economico dei dipendenti della società.	
	La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare	
	con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito	
	regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministra-	
	zione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Art. 38	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione	
	In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale, i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 4 e 5 D.LGS 82/2005,
che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo.